



Comune di Acquaro

Provincia di Vibo Valentia

Piazza Guglielmo Marconi – 89832 – ACQUARO (VV) – Tel. 0963/353071 –

Fax 0963/354240 P.I.00313680795

Sito Web: <http://www.comune.acquaro.vv.it> e-mail: acquaro1@libero.it

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE N. 57 DEL 18/05/2021

Rimborso spese legali . Liquidazione.

Il Responsabile del servizio

RICHIAMATA integralmente la delibera di Giunta Comunale n.75 del 28/12/2020, nonché la propria determinazione n. 209/2020;

DATO ATTO

- che in data 09/11/2020 con nota protocollo n.3455 il Dott. Antonio Facciolo, in qualità di segretario del Comune di Acquaro all'epoca dei fatti, chiedeva il rimborso della spesa di € 12.678,00, a titolo di rimborso spese legali nei procedimenti penali n. omissis, pendenti presso il Tribunale di Vibo Valentia, nei quali risultava imputato per i reati di cui agli articoli omissis
- che con la stessa nota faceva presente che il proprio difensore era l'Avv. Bruno Anello, con studio in Vibo Valentia- Via Moricca e allegava la sentenza emessa dal Tribunale di Vibo Valentia n. 833/2018 del 31/12/2018, con la quale veniva assolto dai reati ascrittigli, perché il fatto non sussiste, ai sensi dell'articolo 530 del c.p.p.;

RICHIAMATA la nota protocollo n. 3562 del 16/11/2020, con la quale il Dott. Facciolo Antonio produceva atti integrativi e chiarimenti;

VISTO il parere dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali n. 57/2008, con la quale si stabilisce che è il Comune in cui presta servizio il segretario comunale ad essere tenuto a corrispondere le spese legali da questo sostenute , allorchè in servizio all'epoca dei fatti di causa e con riferimento

poi alla disciplina applicabile richiama l'articolo 18 della Legge n. 135/1997, laddove al primo comma recita che:” le spese legali relative a giudizi di responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti dei dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle Amministrazioni di appartenenza;

Vista la sentenza del Tribunale di Bergamo n. 757/2017 del 19/10/2017, laddove si richiama l'articolo 28”Patrocinio legale” del C.C.E.L. del 14/09/200, che stabilisce che *”anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti di ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento”*. Continua prevedendo che *“in caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'Ente ripeterà dal dipendente, tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado di giudizio;*

CONSIDERATO pertanto che l'assunzione a carico dell'Ente locale dell'onere relativo all'assistenza legale del dipendente non è automatico, ma consegue solo al verificarsi di una serie di presupposti e di rigorose valutazioni, che l'Ente è tenuto ad operare anche ai fini di una trasparente ed economica gestione delle risorse pubbliche e che sono in particolare:

- 1- l'ente sia stato puntualmente e tempestivamente informato dall'amministratore interessato sui contenuti del contenzioso;*
- 2 – presenza di un nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti;*
- 3 Assenza di dolo o colpa grave;*
- 4 Preventiva programmazione della spesa in bilancio, nel senso che l'Ente deve garantire l'invarianza della spesa, dovendo far fronte a detta spesa con le ordinarie risorse a disposizione dell'Ente a legislazione vigente;*
- 5 – il procedimento si sia concluso con una sentenza definitiva di assoluzione o emanazione di un provvedimento di archiviazione;*

DATO ATTO che non risulta agli atti delibera di gradimento effettuata dall'Ente;

RICHIAMATI i seguenti atti:

- Deliberazione n. 245/2012 PAR emessa dalla Corte dei Conti- Sezione Regionale di controllo per il Veneto, nella quale si sostiene l'ammissibilità di un rimborso a posteriore delle spese legali, purchè non sussista un conflitto di interesse tra l'attività istituzionale dell'Ente e la condotta del lavoratore e quindi il diritto al rimborso delle spese sostenute in un giudizio penale non può essere escluso dalla circostanza che il Comune non abbia previamente espresso il proprio assenso nella scelta del difensore da parte dell'interessato. In tal caso l'Amministrazione non sarebbe tenuta ad un

rimborso pieno della parcella, ma all'ammontare che avrebbe pagato se la scelta del legale fosse stata concordata;

- La sentenza del TAR CALABRIA sezione I n. 272/2016 laddove si sostiene la configurabilità di un potere di intervento a posteriori, per l'accollo di spese già sostenute direttamente dal dipendente, ma pur sempre nel presupposto dell'iniziale coinvolgimento dell'ente di appartenenza che deve essere messo nelle condizioni di svolgere un apprezzamento discrezionale dell'ente circa la sussistenza o meno di un conflitto di interessi o la qualificazione dei fatti per cui si procede in sede giudiziaria, se direttamente o meno connesse all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti di ufficio, fermo restando che, in assenza di un dichiarato e motivato conflitto di interesse, l'assunzione di ogni onere di difesa da parte dell'ente costituisce un'attività vincolata, in quanto preordinata alla tutela degli interessi del dipendente, oltre a tutela degli interessi dell'Ente;
- La sentenza n. 757/2017 del Tribunale di Bergamo, la quale stabilisce un principio importante pur in assenza di una norma contrattuale per la categoria dei segretari comunali, ritenendo applicabile il disposto dell'articolo 28 del C.C.N.L. E.L. del 14/09/2000 ai segretari comunali, che sono incardinati nel Ministero dell'Interno ed al servizio degli Enti Locali. La sentenza stabilisce che il segretario comunale assolto in un procedimento penale perché il fatto non sussiste, quindi con formula assolutoria piena, ha diritto al rimborso delle spese legali sostenute ed il Comune va condannato alle spese di lite e ciò a prescindere che la scelta del legale sia avvenuta in via del tutto autonoma. Si è chiarito che in questo caso la spesa deve essere comunque rispondente ai parametri di obiettiva congruità ed inoltre lo stesso principio di civiltà giuridica di cui all'articolo 51 della Costituzione, che fonda il diritto al rimborso delle spese legali porta a sostenere l'ammissibilità anche del rimborso ex post delle spese eventualmente sostenute in maniera autonoma dal dipendente prosciolto;
- il parere della Corte dei Conti Sezione Veneto n. 62 del 28/03/2018 secondo cui *“La rimborsabilità delle spese legali per gli amministratori e i dipendenti degli enti locali costituisce principio fondamentale dell'ordinamento, secondo il quale chi agisce per conto di altri, in quanto legittimamente investito del compito di realizzare interessi estranei alla sfera personale, non deve sopportare gli effetti svantaggiosi del proprio operato, ma deve essere tenuto indenne dalle conseguenze economiche subite per l'esecuzione dell'incarico ricevuto”*;

CONSIDERATO che allo stato gli atti e i fatti che costituiscono oggetto del procedimento penale appaiono effettivamente posti in essere dal segretario comunale in questione nell'espletamento dei propri compiti di ufficio e nella specie di responsabile del servizio tecnico;

VISTA la sentenza n. 833/2018 depositata in data 31/12/2018, emessa dal Tribunale di Vibo Valentia- Sezione penale- Composizione collegiale, divenuta irrevocabile perchè non impugnata, relativo al procedimento penale n. 305/2010 R.G.T e n. 818/2013 R.G.N.R., con la quale il Collegio giudicante disponeva l'assoluzione ex articolo 530 del c.p.p. perché il fatto non sussiste nei confronti del Dott. Antonio Facciolo;

DATO ATTO CHE dalla lettura del contenuto dei provvedimenti giudiziari conclusivi del procedimento che ha coinvolto lo stesso segretario comunale è possibile constatare l'esclusione di un conflitto di interesse tra l'Amministrazione comunale e il richiedente il patrocinio;

PRESO atto inoltre che l'Ente non ha stipulato polizze assicurative in favore degli amministratori;

VISTA la fattura quietanzata n. 1 del 18/01/2021 dell'importo di € 5.646,16 relativa agli onorari per il processo penale presso il Tribunale di Vibo Valentia definito con sentenza n. 833/2020, emessa dall'Avv. Bruno Anello;

DATO ATTO che con determina n. 209/2020 questo ufficio ha ritenuto doveroso accollarsi le spese di difesa del Dott. Antonio Facciolo, nei procedimenti penali sopra richiamati, nell'importo complessivo di € 3.670,42, comprensivo di Spese Generali e Cassa Avvocati, pari alla tariffa minima stabilita dal D.M. n. 55/2014, oltre aumento del 30% ai sensi dell'articolo 12, comma 1, riservandosi la possibilità di valutare successivamente la richiesta di rimborso relativa alla fase innanzi il Gip ;

RITENUTO OPPORTUNO liquidare ulteriormente la somma complessiva di € 1.975,74, relativamente al rimborso delle spese processuali sostenute innanzi il GIP di Vibo Valentia pari alla tariffa minima stabilita dal D.M. n. 55/201, giusta fattura quietanzata n. 1 del 18/01/2021 dell'importo di € 5.646,16;

DETERMINA

- 1) Di dare atto che con determina n. 209/2020 questo ufficio ha ritenuto doveroso accollarsi le spese di difesa del Dott. Antonio Facciolo, nei procedimenti penali sopra richiamati, nell'importo complessivo di € 3.670,42, comprensivo di Spese Generali e Cassa Avvocati, pari alla tariffa minima stabilita dal D.M. n. 55/2014, oltre aumento del 30% ai sensi dell'articolo 12, comma 1, riservandosi la possibilità di valutare successivamente la richiesta di rimborso relativa alla fase innanzi il Gip ;
- 2) Di accollarsi le spese di difesa del Dott. Antonio Facciolo, relative al procedimento penale di cui sopra svoltosi innanzi il GIP di Vibo Valentia nell'importo complessivo di € 1.975,74, comprensivo di Spese Generali e Cassa Avvocati, pari alla tariffa minima stabilita dal D.M. n. 55/2014, giusta fattura quietanzata n.

1/2021;

- 3) Di dare atto che la somma risulta già impegnata sul capitolo 1411 conto residui 2020 ;
- 4) Di liquidare la somma di cui sopra a favore del Dott. Antonio Facciolo, a titolo di saldo rimborso spese legali relative al procedimento penale n. 305/2010 R.G.T e n. 818/2013 R.G.N.R., mediante bonifico con le seguenti coordinate: IT 0900103042830000063241992.

La presente ai sensi dell'art. 151, comma 4, del dlgs 267/2000, viene trasmessa al responsabile del servizio finanziario per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Responsabile del Servizio
Viola Saverio

VISTO:

Per la regolarità contabile dell'atto attestandone la copertura finanziaria.

Acquaro, 24/05/2021

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
Dott. Bruno Iorfida

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo pretorio comunale 15 gg. consecutivi.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
Viola Saverio